

**DELIBERAZIONE 5 MAGGIO 2020**

**150/2020/S/EEL**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1109<sup>a</sup> del 5 maggio 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: regolamento REMIT);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 22;
- l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (di seguito: decreto legge 18/2020);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio del dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il "Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento" e s.m.i. (di seguito: TIMM);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti

sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);

- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 444/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 800/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 177/2017/E/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2017, 460/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 460/2017/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 890/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 890/2017/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2020, 74/2020/S/com;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni 12 dicembre 2017, DSAI/94/2017/eel (di seguito: determinazione DSAI/94/2017/eel).

**FATTO:**

1. Con note del 21 e 22 giugno 2016 (prot. Autorità, rispettivamente, 17692 del 22 giugno 2016 e 17834 del 23 giugno 2016) Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. (di seguito: Terna) ha comunicato all’Autorità un significativo incremento, rispetto ai mesi precedenti, dei corrispettivi di sbilanciamento dell’energia elettrica, dovuto a strategie di programmazione non diligente.
2. Pertanto, con deliberazione 342/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti individuali nei confronti di diversi utenti del servizio di dispacciamento, tra cui quello indicato nell’Allegato A al presente provvedimento (di seguito: anche società), per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, per contrastare condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta.
3. Le risultanze istruttorie inviate alla società (prot. Autorità 25151 del 13 settembre 2016) evidenziavano un’attività di programmazione della società non coerente con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all’articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06, con conseguimento di vantaggi economici da parte della società medesima. Pertanto, con deliberazione 460/2017/E/eel, l’Autorità ha:
  - i) escluso la configurabilità di tali condotte come potenzialmente manipolative ai sensi dell’art. 5 del Regolamento REMIT, in quanto ha dato atto che, a livello di singolo utente del dispacciamento, le stesse non risultano avere alterato i prezzi di mercato;

- ii) ordinato alla società la restituzione a Terna degli importi corrispondenti all'indebito beneficio conseguito per effetto delle predette condotte di programmazione non diligenti; importi determinati secondo i criteri e le modalità definite nell'Allegato B alla sopra citata deliberazione 460/2017/E/eel (come confermato ovvero modificato ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione);
  - iii) conferito mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (di seguito: DSAI) di valutare la sussistenza di presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti della società, per violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06.
4. Sulla base dei dati acquisiti nell'ambito del predetto procedimento, il Direttore DSAI, con la citata determinazione DSAI/94/2017/eel, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della società per accertare la violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06. L'illegittimità delle condotte contestate risultava:
- i) dalla dimensione dell'errore di sbilanciamento: era emersa un'incidenza degli sbilanciamenti effettivi rispetto ai prelievi effettivi delle unità di consumo (che erano state oggetto di analisi nel menzionato procedimento) nella titolarità della società superiore alle soglie massime di tolleranza di cui alla relativa tabella 2 dell'Allegato B alla deliberazione 460/2017/E/eel, determinate in funzione del peso, nel portafoglio della società, come da questa documentato nel corso del procedimento prescrittivo, dei prelievi in alta tensione riferiti ai singoli punti di prelievo (POD) e della soglia di tolleranza ad essi riconosciuta;
  - ii) dalla sistematicità: tali condotte si erano protratte per un considerevole lasso temporale, cioè tra gennaio 2015 e maggio 2016;
- il tutto meglio precisato nell'Allegato A alla citata determinazione DSAI/94/2017/eel.
- 5. Con deliberazione 890/2017/E/eel l'Autorità, in considerazione della irrilevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla società ai sensi del punto 3 della citata deliberazione 460/2017/E/eel, ha confermato il contenuto dell'Allegato B a quest'ultima deliberazione.
  - 6. Avverso le predette deliberazioni dell'Autorità, la società ha proposto ricorso giurisdizionale, respinto con sentenza del Tar Lombardia, Milano. Detta sentenza è stata appellata dalla società ed il giudizio è attualmente pendente al Consiglio di Stato.
  - 7. Nel corso dell'istruttoria la società non ha depositato documentazione difensiva.
  - 8. Con nota 17 dicembre 2019 (prot. Autorità 34363), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
  - 9. Con nota 29 gennaio 2020 (prot. Autorità 3010) la società ha trasmesso la memoria di replica, con allegata documentazione.
  - 10. In data 18 febbraio 2020, su richiesta della società, si è svolta l'audizione finale innanzi al Collegio.

## VALUTAZIONE GIURIDICA:

### Contesto normativo

11. Essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nazionale è l'equilibrio tra l'energia immessa e quella prelevata (cosiddetto "bilanciamento"). Segnatamente, è compito di Terna, nella sua qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale, garantire tale equilibrio, compensando immissioni e prelievi effettivi. Non disponendo però – in ragione della separazione tra attività di gestione della rete e attività di produzione e vendita – di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia, in entrata e in uscita, Terna necessita, al predetto fine, della cooperazione degli utenti del dispacciamento. Questi ultimi, inclusi i titolari delle unità non abilitate a presentare offerte sul MSD, proprio per minimizzare lo sbilanciamento della rete assumono l'impegno vincolante di immettere/prelevare in/dalla rete, in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nelle loro responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione/prelievo relativo al medesimo punto (articolo 14, commi 1 e 3, della deliberazione 111/06). Il comma 6 del medesimo articolo dispone in aggiunta che gli utenti del dispacciamento sono tenuti a definire programmi che utilizzino "*le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica (...), in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza*". La "*definizione di programmi di immissione e prelievo secondo i suddetti principi costituisce una norma di comportamento di rilevante importanza per ciascun utente*" del dispacciamento (deliberazione 525/2014/R/eel).
12. A livello di *settlement*, nell'ambito del singolo contratto di dispacciamento, l'energia elettrica che l'utente immette/preleva in eccesso rispetto al programma vincolante è considerata (rispettivamente) acquistata/venduta da Terna (articolo 14, commi 2 e 4, della deliberazione 111/06) e valorizzata a un prezzo che dovrebbe essere idoneo a ribaltare, sull'utente che ha sbilanciato, i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema. Analoga circostanza vale per l'energia elettrica immessa/prelevata in difetto. I proventi e gli oneri maturati dal sistema per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo (e dei corrispettivi di non arbitraggio) concorrono alla determinazione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06; un corrispettivo che, in ultima analisi, viene posto a carico della totalità dei clienti finali (di seguito: corrispettivo *uplift*). Lo sbilanciamento, infatti, non incide solo sulla posizione economica dell'utente del dispacciamento che ha messo in atto tale strategia, ma può comportare oneri, anche ingenti, a carico del sistema elettrico (e quindi della totalità della clientela finale).
13. Del resto, l'obbligo di diligenza degli utenti del dispacciamento costituisce una declinazione dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva nel rispetto dei quali l'utente deve cooperare con Terna nella richiamata programmazione che lo stesso gestore della rete monitora segnalandone all'Autorità "*significativi e reiterati scostamenti*" (articolo 14, comma 7, della deliberazione 111/06).

14. Con deliberazione 444/2016/R/eel l’Autorità, ad esito del richiamato monitoraggio e per agevolare la rilevazione di eventuali violazioni del predetto obbligo di programmazione diligente, ha stabilito che Terna segnali all’Autorità gli utenti del dispacciamento in prelievo che siano incorsi in almeno un mese e in una zona di mercato in sbilanciamenti effettivi superiori al 30% (punto 2 del deliberato).

### **Argomentazioni della società**

15. Nella memoria difensiva 29 gennaio 2020 (prot. Autorità 3010) sopra citata, la società contesta preliminarmente, sotto il profilo procedurale, l’eccessiva durata dell’istruttoria e la violazione dei principi del giusto procedimento. Al riguardo, dopo aver ricordato le date rilevanti per il procedimento in oggetto - 22 giugno 2017 (deliberazione 460/2017/E/eel contenente il mandato a DSAI di valutare la sussistenza dei presupposti per l’avvio di un procedimento sanzionatorio); 12 dicembre 2017 (determinazione DSAI/94/2017/eel di avvio del procedimento sanzionatorio); 17 dicembre 2019 (comunicazione delle risultanze istruttorie) - lamenta il danno ingiusto alla stessa provocato dall’inerzia dell’Autorità e la mancata indicazione nel Regolamento Sanzioni di un termine finale che, sostiene, andrebbe individuato in quello di cui all’art. 2, comma 3 della legge 241/1990 (novanta giorni).
16. Nel merito, la società lamenta, in primo luogo, la violazione dei principi di legalità, irretroattività e tassatività e sostiene l’insussistenza dell’elemento soggettivo (colpa) dell’illecito alla stessa contestato.
17. Sotto il primo profilo, viene lamentata l’applicazione retroattiva delle regole relative alla c.d. soglia di tolleranza del 30% stabilita dalla deliberazione 444/2016/R/eel che apporta modifiche alla deliberazione 111/06 con decorrenza 1 agosto 2016 e dunque successivamente al verificarsi delle condotte contestate. Pertanto, secondo la società, un’eventuale sanzione della stessa determinerebbe la violazione del principio generale di cui all’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale per cui “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
18. Sotto il profilo della violazione del principio della tassatività, la società sostiene che la condotta sanzionata non era determinabile quale illecito al momento del suo verificarsi ed inoltre - avendo la stessa adempiuto al provvedimento prescrittivo versando a Terna le somme richieste per effetto dello sbilanciamento verificatosi, come previsto dal contratto di dispacciamento - ogni possibile pregiudizio sarebbe stato sanato ed andrebbe esclusa la possibilità di sanzionare ulteriormente una condotta già disciplinata convenzionalmente in ambito privato tra le Parti (le somme versate infatti andrebbero considerate come penali ai sensi dell’art. 1382 c.c.).
19. Sulla base delle argomentazioni di cui al punto precedente, la società deduce, altresì, l’insussistenza dell’elemento soggettivo (colpa) dell’illecito amministrativo in parola; poiché infatti, a parere della società, all’epoca della condotta contestata non esisteva una norma che individuava detta condotta come illecita, alla società stessa non potrebbe essere rimproverato alcunché.
20. In subordine, la società contesta l’accertamento dell’illecito con riferimento al periodo anteriore al 1 gennaio 2016 – avendo il provvedimento prescrittivo

circoscritto le restituzioni al solo periodo gennaio / luglio 2016 - e deduce l'assenza di qualsiasi carattere di anti giuridicità della propria condotta in considerazione della marginalità e saltuarietà degli sbilanciamenti contestati; detti sbilanciamenti, infatti, si concentrano nelle zone diverse da quella Nord, dove, nel periodo gennaio 2015 / luglio 2016, la soglia di sbilanciamento è risultata pari al 6,38% e, quindi, "fisiologica", e che rappresenta oltre l'83% del consumo complessivo di energia elettrica. In particolare, la società rileva che: i) l'unica zona in cui si sono registrati sbilanciamenti superiori al 100% è quella Sud dove la propria presenza era assolutamente marginale con un limitato portafoglio clienti; ii) considerando il periodo gennaio-luglio 2016 (oggetto del provvedimento prescrittivo), gli sbilanciamenti superiori al 100% si sono verificati solo nella zona Sud nei mesi gennaio / aprile 2016 e da essi la società avrebbe tratto perdite (per circa 18.500 euro) e non guadagni; iii) considerando a titolo esemplificativo un singolo mese (febbraio 2016), su 6 zone, solo in quella Sud vi è stato uno sbilanciamento vantaggioso (pari a circa 6.700 euro), mentre nelle altre zone la società avrebbe conseguito delle perdite.

21. Da ultimo, la società – richiamata una asserita legittimità dei propri sbilanciamenti – svolge le proprie osservazioni sulla quantificazione della eventuale sanzione.
22. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la società richiama le argomentazioni in precedenza svolte e ribadisce l'asserita marginalità e sporadicità delle violazioni a conferma dell'assenza di ogni intento speculativo della stessa. Inoltre, a suo dire, l'assenza del carattere di gravità della violazione sarebbe confermata dall'importo oggetto del provvedimento prescrittivo restituito a Terna se raffrontato agli importi restituiti da altre società in situazione analoghe.
23. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze*, la società sostiene che ogni conseguenza economica pregiudizievole per il gestore della rete è stata eliminata per effetto del versamento a Terna della somma oggetto del provvedimento prescrittivo.
24. In merito alla *personalità dell'agente*, la società rileva che i provvedimenti sanzionatori di cui la stessa è stata destinataria attengono ad ipotesi diverse da quella oggetto del presente procedimento sanzionatorio.
25. Relativamente alle *condizioni economiche dell'agente*, la società ricorda la propria situazione attuale di società soggetta a procedura di concordato preventivo omologato ed evidenzia l'irrisorietà del valore della violazione (euro 131.227) in relazione al fatturato rilevante (pari ad euro 227.000.000) relativo all'anno 2016, circostanza questa che, nell'ipotesi di irrogazione di una sanzione da parte dell'Autorità, andrebbe secondo la società valorizzata nel senso di comportare l'applicazione della sanzione stessa nei valori minimi di legge.
26. Nel corso dell'audizione del 18 febbraio 2020 la società, nel riproporre le difese già svolte, ha ritenuto di porre l'accento sulle perdite dalla stessa subite per effetto degli sbilanciamenti, sostenendo che le stesse, di importo quasi pari ai guadagni, non sono state, a differenza di questi ultimi, "valorizzate" da Terna, circostanza questa che renderebbe del tutto priva di fondamento ed ingiusta l'irrogazione di una sanzione.

### Valutazione delle argomentazioni della società

27. Con riguardo alla prima contestazione di carattere generale relativa all'eccessiva durata del procedimento, si rileva che, contrariamente a quanto affermato dalla società, il Regolamento Sanzioni stabilisce puntualmente i termini del procedimento (cfr. art. 4 bis dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com nella versione integrata con deliberazione 388/2017/E/com), ferma restando, come più volte affermato dal giudice amministrativo, la natura ordinatoria del relativo termine di conclusione. Risulta pertanto inconferente il riferimento ai termini di cui all'art. 2, comma 3 della legge 241/1990, ribadendosi che l'Autorità ha, conformemente al disposto del comma 5 della predetta disposizione, disciplinato i termini di conclusione dei procedimenti di propria competenza.
28. Con riferimento all'obiezione relativa alla violazione dei principi di legalità, irretroattività e tassatività, si rileva che la stessa è infondata dal momento che la norma violata preesisteva alla condotta contestata. Infatti, l'obbligo di definire programmi di immissione e prelievo secondo principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza era già stabilito dal comma 6 dell'articolo 14 della deliberazione 111/06, certamente in vigore al momento del verificarsi dei fatti oggetto di contestazione. Detta disposizione stabilisce una regola di comportamento che integra e definisce l'oggetto dell'esatto adempimento delle obbligazioni che gli utenti del servizio assumono nei confronti di Terna con la conclusione del contratto di dispacciamento. Di conseguenza, la circostanza che la soglia di tolleranza del 30% sia stata determinata successivamente alla condotta contestata (con deliberazione 444/2016 ed efficacia dal 1 agosto 2016) non integra una violazione del divieto di retroattività della normativa sanzionatoria, dal momento che con la stessa si è inteso solo individuare il limite al di sopra del quale l'attività posta in essere dagli operatori è ritenuta non rispettosa del livello di diligenza media richiesta ad un operatore del settore. Giova al riguardo ricordare che la suddetta argomentazione è stata più volte valutata positivamente dal giudice amministrativo e nello stesso senso si è pronunciato il Tar Lombardia, Milano, nel rigettare il ricorso presentato dalla società stessa avverso il provvedimento prescrittivo.
29. Ne consegue che per le medesime ragioni di cui al punto precedente deve ritenersi infondata la tesi sostenuta dalla società relativamente all'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito (colpa). Infatti, poiché la condotta contestata, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, poteva ben essere qualificata come 'illecita' ai sensi di disposizioni vigenti al suo verificarsi, non sussiste alcun impedimento ad imputare alla società stessa di aver ignorato un precetto normativo esistente.
30. Con riguardo agli ulteriori rilievi di merito, si osserva preliminarmente che la decisione di circoscrivere l'entità delle restituzioni al solo periodo gennaio / luglio 2016 a fronte di un procedimento avviato per sbilanciamenti relativi anche a periodi precedenti (anno 2015), non rileva ai fini sanzionatori ed è stata motivata con la constatazione che *“solo a partire dall'anno 2016 (...) risultano concentrarsi i maggiori oneri del sistema (in termini di incremento complessivo dell'uplift)” e che pertanto sarebbe stato “economicamente non conveniente (...) procedere ai recuperi*

*anche per tutto il 2015” (punto 66 deliberazione 460/2017/E/eel). Tale argomentazione è stata valutata positivamente, nella summenzionata sentenza pronunciata dal Tar Lombardia sul ricorso avverso il provvedimento prescrittivo che ha, altresì, aggiunto che la valutazione effettuata dall’Autorità, “oltre a risultare vantaggiosa per la stessa ricorrente, si fonda su un dato oggettivo ed ossia la correlazione con il maggior aumento dell’upflit e, come tale, conforme a canoni di razionalità ed efficienza dell’azione amministrativa”.*

31. Relativamente all’asserita marginalità e saltuarietà degli sbilanciamenti, non rilevano le osservazioni della società circa la dimensione ridotta del proprio portafoglio nella zona Sud (rispetto a quello Nord), in quanto, come peraltro già osservato nella deliberazione 890/2017/E/eel di conferma del provvedimento prescrittivo “*ai fini della scelta della soglia di tolleranza, il livello medio di prestazione è stato codificato tenendo conto delle performance di programmazione di utenti di dispacciamento aventi portafogli di dimensioni contenute, analoghe a quello della società nelle stesse zone*”.
32. In merito ai rilievi formulati dalla società con riguardo alle perdite dalla stessa subite ed alla relativa mancata valorizzazione da parte di Terna, si osserva preliminarmente che la circostanza che dagli sbilanciamenti oltre-soglia siano derivati alla società perdite e non guadagni poteva avere rilievo ai fini del provvedimento prescrittivo, ed in tale sede risulta essere stata considerata, ma non incide sull’*an* del provvedimento sanzionatorio, dal momento che l’illecito contestato si configura come illecito di condotta e gli eventuali indebiti vantaggi o le perdite subite rilevano, ai sensi del Regolamento Sanzioni, unicamente ai fini della determinazione del *quantum* della sanzione. In ogni caso si fa presente che la valorizzazione delle perdite è stata comunque effettuata con riferimento a ciascuna zona e ciascun mese in cui la condotta della società non sia risultata diligente. Infatti la metodologia di calcolo utilizzata da Terna prevede la compensazione, su base mensile e zonale, tra i benefici conseguiti per effetto di comportamenti non diligenti (maggiori ricavi per sbilanciamenti positivi o minori costi per sbilanciamenti negativi) e le eventuali perdite, sempre dovute a comportamenti non diligenti (minori ricavi per sbilanciamenti positivi o maggiori costi per sbilanciamenti negativi). Pertanto l’importo che la società è tenuta a restituire a Terna per effetto del provvedimento prescrittivo altro non è che l’effettivo beneficio conseguito (posizione netta) dalla società stessa, in un mese e una zona specifici, in esito alla summenzionata compensazione (cfr. punto 69 della deliberazione 460/2017/E/eel). D’altro canto, laddove l’esito della compensazione in parola dovesse risultare sfavorevole alla società, esso sarebbe comunque riconducibile a comportamenti non diligenti e a strategie specifiche adottate dalla Società.
33. Ciò premesso, la società risulta aver riportato sbilanciamenti medi mensili superiori alle soglie massime di tolleranza mensili individuate con deliberazione 460/2017/E/eel (cfr. Tabella 2 dell’Allegato B) in funzione del peso nel portafoglio della società – come da questa documentato nel corso del procedimento prescrittivo – dei prelievi in alta tensione riferiti ai singoli punti di prelievo (POD) e della soglia di tolleranza ad essi riconosciuta. Segnatamente, come evidenziato nella

comunicazione delle risultanze istruttorie del presente procedimento, le contestazioni riguardano le seguenti zone di mercato e periodi:

- Zona Centro Nord da agosto 2015 a marzo 2016;
  - Zona Centro Sud da gennaio 2015 a marzo 2015 e da agosto 2015 a marzo 2016;
  - Zona Sardegna da gennaio 2015 a marzo 2015;
  - Zona Sicilia da gennaio 2015 a marzo 2015, da maggio 2015 a giugno 2015, da settembre 2015 a novembre 2015, da gennaio 2016 ad aprile 2016;
  - Zona Sud da agosto 2015 a maggio 2016.
34. Si rileva che gli sbilanciamenti medi mensili nella zona Sud, compresi tra il 72% e il 387% nel periodo da agosto 2015 a maggio 2016, risultano di gran lunga superiori alle soglie, pure personalizzate, di cui alla Tabella 2 dell'Allegato B alla deliberazione 460/2017/E/eel.
35. La società risulta quindi aver violato il richiamato art. 14, comma 6, della deliberazione 111/06.
36. Le argomentazioni di parte relative alla quantificazione della sanzione sono trattate di seguito.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:**

37. L'art. 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
- L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato art. 11, alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
38. Sotto il profilo della *gravità della violazione* la società non ha rispettato disposizioni funzionali al mantenimento – a costi adeguati – dell'equilibrio e della sicurezza del sistema elettrico nazionale. Ed infatti, come specificato nelle risultanze istruttorie, per ridurre eventuali squilibri del sistema – i cui costi sono sostenuti dalla totalità dei clienti finali attraverso il c.d. corrispettivo *uplift* – gli utenti del dispacciamento devono effettuare programmi, nella stima dei quantitativi di energia elettrica in immissione e prelievo, conformi ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza.
39. Più specificamente, ai fini della valutazione della gravità della violazione, si tiene conto di quanto evidenziato ai punti da 32 a 34.
40. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. d) del Regolamento Sanzioni rileva la circostanza che la società abbia conseguito indebiti vantaggi economici che sono stati quantificati da Terna, per il periodo 1 gennaio 2016 – 31 luglio 2016, in euro 131.227 (cfr. comunicazione di Terna del 14 maggio 2018 acquisita con prot. Autorità 15583 del 15 maggio 2018). Si osserva che la sanzione viene irrogata per la violazione di un provvedimento dell'Autorità – nella fattispecie, per violazione dell'art. 14, comma

- 6, della deliberazione 111/06 – dunque per un illecito di condotta, non rilevando per la configurazione dell’illecito, gli effetti pregiudizievoli determinati sul mercato dalla condotta del singolo utente del dispacciamento. Si precisa, comunque, che la sanzione viene determinata tenendo conto che la restituzione degli indebiti vantaggi costituisce già oggetto del provvedimento prescrittivo (deliberazione 460/2017/E/eel, i cui contenuti sono stati confermati con deliberazione 890/2017/E/eel) e che tale somma risulta essere stata corrisposta dalla società (cfr. nota di Terna 23 novembre 2019, acquista con prot. Autorità 190/2020).
41. Sotto il profilo dell’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle *conseguenze* non risultano circostanze rilevanti. Al riguardo si rileva che la restituzione della somma oggetto del prescrittivo è già stata valorizzata sotto il profilo della gravità della sanzione.
  42. Sotto il profilo della *personalità dell’agente*, si conferma quanto sostenuto dalla società relativamente alla tipologia di violazioni - diverse rispetto a quella oggetto del presente procedimento - per cui la società stessa è già stata in passato sanzionata dall’Autorità. Rileva, quindi, la disposizione di cui all’art. 27, comma 3, lett. b) del Regolamento Sanzioni.
  43. Per quanto attiene alle *condizioni economiche* dell’agente, si rileva, come indicato dalla società, che il fatturato dalla stessa conseguito nell’anno 2016 è pari a circa euro 227.000.000 ed assume altresì rilievo la circostanza che la società risulta essere in concordato preventivo omologato.
  44. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 39.000 (trentanovemila)

## **DELIBERA**

1. di accertare la violazione da parte dell’utente del dispacciamento dell’energia elettrica titolare di unità di consumo indicato nell’Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, nei termini di cui in motivazione, dell’articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06;
2. di irrogare all’utente del dispacciamento di cui all’Allegato A, ai sensi dell’art. 2 comma 20, lettera c) della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 39.000 (trentanovemila);
3. di ordinare all’utente del dispacciamento di cui all’Allegato A di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. presentando il modello “F23” (recante codice ente QAE e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/1997, fatto salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni di rango primario in materia di sospensione di termini esecutivi;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3 e sempre considerata l’eventuale sospensione di cui al medesimo punto, per il periodo di ritardo inferiore ad

un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’art. 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);

5. di ordinare all’utente del dispacciamento di cui all’Allegato A di comunicare all’Autorità l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all’indirizzo protocollo.aegsi@pec.energia.it, entro 5 giorni dalla sua effettuazione;
6. di notificare il presente provvedimento al soggetto di cui all’Allegato A ed ai commissari giudiziari della relativa procedura di concordato preventivo mediante pec agli indirizzi ivi indicati, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) ad eccezione dell’Allegato A.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

5 maggio 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*